



## **Comune di Udine**

### **Servizio Viabilità**

#### **DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

**Oggetto: OPERA 8084 CIG B4A89658A8 CUP C27H21005450004 Abbattimento barriere architettoniche in ambito stradale. Autorizzazione al subappalto per opere di posa e realizzazione segnaletica (Cat. OS10) all'impresa LINEA ISONTINA DI CIRCOSTA SALVATORE & C. SNC con sede in Villesse (GO).**

**N. det. 2025/5855/124**

**N. cron. 1646 del 03/11/2025**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Premesso che con determinazione dirigenziale n. cron. 584 del 26/02/2005 è stato disposto di affidare, a seguito di procedura negoziata, l'appalto dei lavori all'impresa EDIL LAVORI S.R.L. con sede in Ceggia (VE) in via Annia 486, (C.F. e P.IVA 00894480276) per un importo di € 1.133.874,19, oltre oneri di sicurezza pari a € 51.474,35 per totali netti € 1.185.348,54, oltre all'IVA al 4% pari ad € 47.413,94 per totali complessivi € 1.232.762,48;

Vista l'istanza sottoscritta in data 17.10.2025, acquisita al Protocollo generale dell'amministrazione il 20.10.2025 (PG/E n. 0163553/2025) con cui l'impresa appaltatrice EDIL LAVORI S.R.L. chiede l'autorizzazione al subappalto per opere di posa e realizzazione segnaletica, appartenenti alla categoria OS10, per l'importo di € 21.000,00 (IVA esclusa) di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza, da affidarsi all'impresa LINEA ISONTINA DI CIRCOSTA SALVATORE & C. SNC con sede in Villesse (GO), via Monte Santo, 60 (P.IVA 01115320317);

Verificate le condizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, e precisamente:

- a) che l'appaltatore già all'atto dell'offerta aveva espresso l'intenzione di voler subappaltare i lavori per i quali ora ha chiesto l'autorizzazione;
- b) che il subappaltatore ha reso in atti la dichiarazione in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
- c) che l'importo delle opere da affidare in subappalto risulta inferiore ai limiti di legge;

Esaminata la documentazione presentata dall'appaltatore relativamente alla richiesta di subappalto di cui trattasi, e verificata la completezza della stessa;

Dato atto che i controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'impresa subappaltatrice sono stati avviati in data 11.09.2025 per un'altra opera e sono conclusi il 01.10.2025 e che pertanto sono ancora in corso di validità;

Dato atto che, per quanto già sopra esplicitato, l'importo complessivo delle opere da affidare in subappalto risulta inferiore alla quota massima subappaltabile ai sensi della vigente normativa cui rimanda il Capitolato Speciale d'Appalto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 119, comma 16, ultimo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a rilasciare un provvedimento autorizzatorio entro il termine di trenta giorni a far data dal ricevimento dell'istanza dell'impresa subappaltatrice, salvo proroga per giustificati motivi);

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa LINEA ISONTINA DI CIRCOSTA SALVATORE & C. SNC tramite acquisizione del certificato di regolarità contributiva DURC INAIL\_49859403, avente validità fino al 04.11.2025;

Dato atto che:

- con e-mail in data 17/10/2025 è stato chiesto parere al C.S.E. arch. Manfredi Giangrasso nonché D.L. arch. Marilena Motta in merito alla documentazione acquisita per l'autorizzazione in argomento;
- con successiva e-mail in data 22/10/2025 sono state richieste alcune rettifiche al contratto di subappalto presentato dal momento che prevedeva degli adempimenti che l'amministrazione comunale non può assumersi in quanto non previsti dalla normativa vigente;
- con medesima mail è stata chiesta l'integrazione dell'istanza di subappalto riguardo ai MOD.5.1 e MOD.5.2 predisposti dal Servizio Appalti da cui si evincono le lavorazioni che l'impresa Edil Lavori srl intende affidare in subappalto;

Considerato che:

- l'arch. Manfredi Giangrasso in data 22/10/2025, ha riscontrato favorevolmente in merito agli adempimenti in materia di sicurezza allegando codice di controllo POS della ditta subappaltatrice (PG/E 0165831/2025 del 22/10/2025);
- con mail in data 23/10/2025 l'impresa Edil Lavori srl ha inoltrato il contratto di subappalto aggiornato con le modifiche evidenziate (registrato al ns. PG/E 0167253/2025 del 27/10/2025);
- in data 29/10/2025 l'impresa Edil Lavori srl ha trasmesso la distinta delle lavorazioni ed i prezzi applicati relativamente alle lavorazioni da subappaltare, fornendo le informazioni necessarie all'istruttoria della richiesta;

- l'arch. Marilena Motta in qualità di Direttore Lavori ha riscontrato favorevolmente per quanto di sua competenza in medesima data;

Ricordato che:

- l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto/cottimo all'impresa subappaltatrice/cottimista senza alcun ribasso;
- l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore/cottimista degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore/cottimista, ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice/cottimista, ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, deve trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente;
- l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ai sensi del comma 13 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il rapporto dell'Ufficio "U.O. Mobilità" di data 30.10.2025, con il quale si propone di autorizzare il subappalto dei lavori in oggetto;

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14, per quanto applicabile;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
-

## DISPONE

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di autorizzare in favore dell'impresa EDIL LAVORI S.R.L con sede in Ceggia (VE) in via Annia 486, (C.F. e P.IVA 00894480276) appaltatrice dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto opere di posa e realizzazione segnaletica (Cat. OS10) all'impresa LINEA ISONTINA DI CIRCOSTA SALVATORE & C. SNC con sede in Villesse (GO), via Monte Santo, 60 P.IVA 01115320317 per l'importo netto di € 21.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza;
2. di dare atto che la ditta appaltatrice ed i subappaltatori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di subappalto;
3. di dare atto che la ditta appaltatrice ed i subappaltatori sono tenuti al rispetto degli obblighi dettati dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto di che trattasi;
4. di evidenziare che l'appaltatore ed i subappaltatori restano obbligati ad osservare le misure contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013. In particolare si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Udine" disponibile al seguente indirizzo: [https://www.comune.udine.it/content/download/9882/129216/file/Codice\\_di\\_Comportamento\\_-\\_Comune\\_di\\_Udine\\_-\\_D.G.\\_n.\\_136\\_del\\_26.03.2024.pdf](https://www.comune.udine.it/content/download/9882/129216/file/Codice_di_Comportamento_-_Comune_di_Udine_-_D.G._n._136_del_26.03.2024.pdf);
5. di evidenziare che l'appaltatore ed i subappaltatori sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile sul sito web dell'amministrazione al seguente link: <https://www.comune.udine.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-Integrato-di-Attivita-e-Organizzazione-PIAO/Annualita-2025>;
6. di trasmettere la presente determinazione, per conoscenza, al direttore dei lavori.

*Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Francesca Savoia